

Commercialisti e consulenti lavoro. Stipulata con l'INPS la convenzione per le pensioni in regime di cumulo



La [Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti](#) e l'[Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro](#) comunicano l'avvenuta stipula con l'INPS della convenzione per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione (decreto legislativo n. 42/2006) e di cumulo dei periodi assicurativi (legge n. 228/2012). La firma della convenzione è avvenuta al termine di un proficuo confronto di merito con la Presidenza dell'Istituto, cui va ascritto l'impegno nel recepire le specificità dei due Enti di previdenza privatizzati. La stipula consente di sbloccare la proceduralizzazione informatica delle pratiche di pensione in cumulo, l'iter delle cui istruttorie era stato, comunque, formalizzato per tempo alle sedi INPS di competenza.

Dichiarazione del Presidente dell'ENPACL Alessandro Visparelli: *"Finalmente i nostri iscritti potranno ottenere l'erogazione delle loro pensioni in cumulo e, in molti casi, dei dovuti arretrati. La firma della convenzione con l'INPS è arrivata al termine di un confronto con l'Istituto che si è reso necessario per definire il contenuto degli importanti allegati tecnici, inadeguati per l'ENPACL nella versione originariamente proposta".*

Dichiarazione del Presidente della CNPADC Walter Anedda:
"Siamo soddisfatti che l'INPS abbia recepito le nostre richieste nell'allegato tecnico tenendo così conto delle esigenze manifestate dalla Cassa dei Dottori Commercialisti nell'ambito di un costruttivo confronto istituzionale". (Da comunicato stampa pubblicato nel sito www.cnpadc.it)

Cos'è il cumulo

"E' l'utilizzo dei periodi contributivi non coincidenti maturati in più gestioni al fine del conseguimento di un'unica pensione di vecchiaia, anticipata, inabilità, a superstiti (indiretta e reversibilità). Per la misura del trattamento vengono utilizzati anche i periodi coincidenti. La facoltà può essere esercitata da chi non è già titolare di trattamento diretto a carico di una gestione previdenziale. Può chiedere il cumulo anche chi ha raggiunto i requisiti per il diritto autonomo a pensione nelle singole gestioni".

Prassi di riferimento:

[Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni- n. 140 del 12 ottobre 2017](#) con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti versati alle Casse di previdenza dei professionisti – Ulteriori istruzioni applicative con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso gli Enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Vedi anche,

[Circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni- n. 60 del 16 marzo 2017](#), con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi

dell'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Rinuncia alla totalizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006 ed alla ricongiunzione *ex lege* n. 29 del 1979. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio.